

IL PRINCIPIO COSTITUZIONALE

1

Costituzione

Articolo 9

La Repubblica **promuove lo sviluppo della cultura** e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

2

I PRINCIPI GENERALI DEL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO (d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42)

3

d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42

Articolo 1. Principi

1. In attuazione dell'art. 9 della Costituzione, la Repubblica **tutela e valorizza il patrimonio culturale**... [omissis]
2. La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura.

[omissis]

4

il patrimonio culturale

5

d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42

Articolo 2. Patrimonio culturale

1. Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici.
2. Sono **beni culturali** le cose **immobili** e **mobili** che, ai sensi degli artt. 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.

6

LA TUTELA DEI BENI CULTURALI

I principi generali

d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42

Articolo 2. Patrimonio culturale

3. Sono **beni paesaggistici** gli **immobili** e le **aree** indicati all'art. 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge.
4. I **beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività**, compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni di tutela.

7

d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42

Articolo 7-bis. Espressioni di identità culturale collettiva.

1. Le espressioni di identità culturale collettiva contemplate dalle **Convenzioni UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale** e per la **protezione e la promozione delle diversità culturali**, adottate a Parigi, rispettivamente, il 3 novembre (17 ottobre?) **2003** ed il 20 ottobre **2005**, sono assoggettabili alle disposizioni del presente codice qualora siano rappresentate da testimonianze materiali e sussistano i presupposti e le condizioni per l'applicabilità dell'articolo 10.

8

tutela e valorizzazione

9

d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42

Articolo 3. Tutela del patrimonio culturale

1. La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad **individuare** i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la **protezione** e la **conservazione** per fini di pubblica fruizione.
2. L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale.

10

d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42

Articolo 29. Conservazione

1. La conservazione del patrimonio culturale è assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata **attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro**.

11

d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42

Articolo 29. Conservazione

2. Per **prevenzione** si intende il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto.

12

LA TUTELA DEI BENI CULTURALI

I principi generali

d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42

Articolo 29. Conservazione

3. Per **manutenzione** si intende il complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell'integrità, dell'efficienza funzionale e dell'identità del bene e delle sue parti.

13

d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42

Articolo 29. Conservazione

4. Per **restauro** si intende l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. [omissis]

14

d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42

Articolo 6. Valorizzazione del patrimonio culturale

1. La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a **promuovere la conoscenza** del patrimonio culturale e ad assicurare le **migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica** del patrimonio stesso, *anche da parte delle persone diversamente abili*, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la **promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione** del patrimonio culturale.

15

d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42

Articolo 6. Valorizzazione del patrimonio culturale

- In riferimento al **paesaggio** la valorizzazione comprende altresì la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati.
2. La valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze.
 3. La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale.

16

d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42

Articolo 1. Principi

[omissis]

3. Lo **Stato**, le **regioni**, le **città metropolitane**, le **province** e i **comuni** assicurano e sostengono la **conservazione** del patrimonio culturale e ne favoriscono la **pubblica fruizione** e la **valorizzazione**.
4. Gli **altri soggetti pubblici**, nello svolgimento della loro attività, assicurano la **conservazione** e la **pubblica fruizione** del loro patrimonio culturale.
5. I **privati proprietari, possessori o detentori** di beni appartenenti al patrimonio culturale, *ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti*, sono tenuti a garantirne la **conservazione**.
6. Le attività concernenti la conservazione, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale indicate ai commi 3, 4 e 5 sono svolte in conformità alla normativa di tutela.

17

la ripartizione delle competenze

18

LA TUTELA DEI BENI CULTURALI

I principi generali

d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42

Articolo 1. Principi

1. In attuazione dell'art. 9 della Costituzione, la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale **in coerenza con le attribuzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione** e secondo le disposizioni del presente codice.

[omissis]

19

Costituzione

Articolo 117

1. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
2. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

[omissis]

- s) **tutela** dell'ambiente, dell'ecosistema e **dei beni culturali**.

20

Costituzione

Articolo 117

3. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a **...governo del territorio; ...valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali...** Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle **Regioni** la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

[omissis]

21

d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42

Articolo 7. Funzioni e compiti in materia di valorizzazione del patrimonio culturale

1. Il presente codice fissa i principi fondamentali in materia di valorizzazione del patrimonio culturale. Nel rispetto di tali principi le regioni esercitano la propria potestà legislativa.
2. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali perseguono il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione delle attività di valorizzazione dei beni pubblici.

22

Costituzione

Articolo 118

1. Le **funzioni amministrative** sono attribuite ai Comuni salvo che, **per assicurarne l'esercizio unitario**, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei **principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza**.

[omissis]

3. La **legge statale** disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni... e disciplina inoltre **forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali**.

[omissis]

23

d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42

Articolo 4. Funzioni dello Stato in materia di **tutela del patrimonio culturale**

1. Al fine di garantire l'esercizio unitario delle funzioni di tutela, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, le funzioni stesse sono attribuite al **Ministero per i beni e le attività culturali**... che le esercita direttamente o ne può conferire l'esercizio alle **Regioni**, tramite forme di intesa e coordinamenti ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4. **Sono fatte salve le funzioni già conferite alle Regioni ai sensi dei commi 2 e 6 del medesimo articolo 5.**
2. Il Ministero esercita le funzioni di tutela sui beni culturali di appartenenza statale anche se in consegna o in uso ad amministrazioni o soggetti diversi dal Ministero.

24

LA TUTELA DEI BENI CULTURALI

I principi generali

d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42

Articolo 5. Cooperazione delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali in materia di tutela del patrimonio culturale

1. Le regioni, nonché i comuni, le città metropolitane e le province, di seguito denominati «altri enti pubblici territoriali», cooperano con il **Ministero** nell'esercizio delle funzioni di tutela in conformità a quanto disposto dal Titolo I della Parte seconda del presente codice.

25

d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42

Articolo 5. Cooperazione delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali in materia di tutela del patrimonio culturale

2. Le funzioni di tutela previste dal presente codice che abbiano ad oggetto manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librarie, nonché libri, stampe e incisioni, non appartenenti allo Stato, sono esercitate dalle **regioni**. [omissis]
3. Sulla base di specifici accordi od intese e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano... le regioni possono esercitare le funzioni di tutela su carte geografiche, spartiti musicali, fotografie, pellicole o altro materiale audiovisivo, con relativi negativi e matrici, non appartenenti allo Stato.

26

d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42

Articolo 5. Cooperazione delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali in materia di tutela del patrimonio culturale

4. Nelle forme previste dal comma 3 e sulla base dei principi di differenziazione ed adeguatezza, possono essere individuate ulteriori forme di coordinamento in materia di tutela con le regioni che ne facciano richiesta.
5. Gli accordi o le intese possono prevedere particolari forme di cooperazione con gli altri enti pubblici territoriali.

27

d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42

Articolo 5. Cooperazione delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali in materia di tutela del patrimonio culturale

6. Le funzioni amministrative di tutela dei **beni paesaggistici** sono esercitate dallo **Stato** e dalle **Regioni** secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del presente codice.
7. Relativamente alle funzioni esercitate dalle regioni ai sensi dei commi 2, 3, 4, 5 e 6, il **Ministero** esercita le potestà di **indirizzo** e di **vigilanza** e il **potere sostitutivo** in caso di perdurante inerzia o inadempienza.

28

d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42

Articolo 8. Regioni e province ad autonomia speciale

1. Nelle materie disciplinate dal presente codice restano ferme le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.

29

d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42

Articolo 9. Beni culturali di interesse religioso

1. Per i beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, il Ministero e, per quanto di competenza, le regioni provvedono, **relativamente alle esigenze di culto**, d'accordo con le rispettive autorità.
2. Si osservano, altresì, le disposizioni stabilite dalle **intese** concluse ai sensi dell'articolo 12 dell'Accordo di modificazione del Concordato lateranense firmato il 18 febbraio 1984, ratificato e reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, ovvero dalle leggi emanate sulla base delle intese sottoscritte con le confessioni religiose diverse dalla cattolica, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Costituzione.

30